



LSCV

Ligue Suisse contre l'expérimentation animale et pour les droits des animaux
Schweizer Liga gegen Tierversuche und für die Rechte des Tieres
Lega svizzera contro la sperimentazione animale e per i diritti dell'animale
www.lscv.ch

STATUTO

I. DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA

Articolo 1

Con la denominazione di Lega svizzera contro la sperimentazione animale e per i diritti dell'animale (LSCV), è costituita un'associazione organizzata corporativamente ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero. La Lega dichiara di conservare sotto la sua nuova denominazione tutti gli averi i diritti acquisiti, e di assumere tutte le obbligazioni contratte fino ad oggi.

Articolo 2

In materia di protezione degli animali, della natura e dell'ambiente, la LSCV persegue in particolare i seguenti obiettivi

- a) Combattere, fino all'abolizione totale, la pratica degli esperimenti medici, scientifici o commerciali sull'animale vivo.
- b) Far conoscere e rispettare i diritti fondamentali di tutti gli animali, selvaggi e domestici, quali sono enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale.
- c) Ottener, sull'insieme del territorio svizzero, una legislazione che garantisca la difesa e il rispetto dei diritti dell'animale; promuovere il miglioramento costante di tale legislazione e controllare in permanenza la sua stretta applicazione.
- d) Diffondere i principi contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, in particolare nelle scuole e nelle università.
- e) Sviluppare lo studio di tali principi ai fini di estenderne la portata.
- f) Far conoscere e incoraggiare la creazione ei nuovi metodi di ricerca scientifica.
- g) Di difendere gli interessi dei membri e rappresentarli di fronte alle autorità civili, penali o amministrative, al pubblico e alle altre organizzazioni.
- h) Dedicarsi alla protezione degli animali e della natura, sia sul piano politico che giudiziario, mediante iniziative, referendum,ricorsi,ecc.

Articolo 3

La sua sede è a Ginevra.

Articolo 4

La sua durata è illimitata.

II. MEMBRI

Articolo 5

La LSCV si compone di:

- a) membri attivi
- b) membri a vita
- c) membri benefattori
- d) membri onorari

Membri attivi

Puo' divenire membro attivo chiunque abbia versato alla LSCV la quota fissata ogni anno dall'Assemblea generale. La qualità di membro attivo è acquisita da quando l'avviso di iscrizione nel registro dei membri gli è fatto pervenire dal Comitato, che puo' anche notificare il rifiuto senza indicazione dei motivi; la quota sarà allora rimborsata. Un ricorso firmato da almeno dieci membri puo' essere presentato all'Assemblea generale della primavera successiva, che puo' ammetterlo alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

Membri a vita

La qualità di membro a vita puo' essere conferita a chiunque abbia versato un importante contributo alla LSCV. La decisione d'ammissione spetta al Comitato.

Membri benefattori

Il comitato puo' inoltre conferire la qualità di membro benefattore a chiunque si dedichi alla realizzazione degli scopi perseguiti dalla LSCV, sia con la propria attività, sia dotandola di beni materiali.

Membri onorari

Su decisione del Comitato, chiunque abbia lavorato nell'interesse della LSCV in modo giudicato meritorio, puo' divenire membro onorario.

Articolo 6

La qualità di membro della LSCV cessa in caso di dimissioni o esclusione.

Ogni domanda di dimissioni deve essere presentata per iscritto al Presidente della LSCV al più tardi quattordici giorni prima dell'Assemblea ordinaria di primavera. Ogni membro che non abbia presentato le proprie dimissioni entro il termine statutario, resta membro per un nuovo esercizio.

Ogni membro che nuoccia alla reputazione o al buon andamento della LSCV, sia moralmente che pecuniariamente, o che non si conformi agli scopi della società, puo' essere escluso su decisione del Comitato; egli avrà, tuttavia, il diritto di ricorrere contro tale decisione entro 30 giorni dalla sua notifica. L'Assemblea successiva decide in merito.

Articolo 7

Gli organi della LSCV sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) la Commissione dei revisori dei conti.

III. ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 8

- 1) L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno tra il 1 marzo et il 30 giugno. Tutti i membri sono convocati individualmente, al più tardi dieci giorni prima della data stabilita dal Comitato o mediante il bollettino. L'ordine del giorno deve essere allegato alla convocazione.
- 2) Il Comitato puo' convocare un'Assemblea generale straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.
- 3) Un'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata qualora un quinto dei membri ne faccia domanda.

Articolo 9

L'Assemblea generale ordinaria ha, in particolare, le seguenti competenze:

- a) Nomina del presidente, che deve già essere in funzione nel Comitato da almeno un anno, del segretario e del tesoriere. Queste due ultime cariche possono essere espletate da una sola persona.

- b) Nomina degli altri membri del Comitato, il cui numero è fissato dall'Assemblea in funzione di una rappresentanza di ogni regione linguistica del Paese.
- c) Nomina della Commissione dei revisori dei conti.
- d) Discussione del rapporto annuale del presidente, del tesoriere e dei revisori dei conti, nonché il rifiuto o l'approvazione dello stesso.
- e) Discussione, approvazione o rifiuto delle proposte individuali presentate per iscritto, e con motivazioni, al presidente entro e non oltre il 15 febbraio. Le candidature previste da a) a c) devono pervenire al presidente entro e non oltre il 15 febbraio.
- f) Fissazione della quota annuale.
- g) Modifiche statutarie.

Articolo 10

Ogni Assemblea regolarmente convocata è valida qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le decisioni sono prese e le votazioni hanno luogo alla maggioranza assoluta dei voti, salvo per quanto riguarda le deroghe previste nel presente statuto. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.

Possono prendere parte all'Assemblea solo i membri che hanno versato la quota dell'anno trascorso. Qualora un controllo si rivelasse necessario, si esigerà la presentazione del giustificativo di tale pagamento oppure il foglio di convocazione all'Assemblea, e cioè prima dell'apertura della seduta. Tale provvedimento deve essere specificato nella convocazione.

Articolo 11

Il Comitato è composto da membri, tra cui il presidente, il tesoriere ed il segretario. Esso ripartisce le rispettive cariche, salvo quelle di presidente, segretario e tesoriere. Tuttavia la carica di presidente non può essere cumulata con quella di segretario o di cassiere. Il Comitato prende le sue decisioni alla maggioranza relativa dei voti e fissa per il resto il proprio modo di funzionamento.

Il Comitato è eletto per tre anni consecutivi, scaduti i quali si dimette. È rieleggibile immediatamente.

Articolo 12

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) Dirigere la LSCV.
- b) Stipulare i contratti relativi alla gestione.
- c) Far eseguire le disposizioni dello Statuto e del regolamento, nonché le disposizioni dell'Assemblea generale.
- d) decidere in merito alle ammissioni, dimissioni ed esclusioni.
- e) Sorvegliare e controllare il buon andamento della LSCV.
- f) Amministrare le finanze ed i beni della LSCV.
- g) Procedere all'acquisto e alla riparazione del materiale, o al rifacimento dei beni mobili e immobili.
- h) Informare l'Assemblea generale di ogni avvenimento importante relativo alla protezione degli animali.

Articolo 13

Il Comitato è libero di costituire in ogni Cantone gruppi di lavoro destinati ai membri residenti in questo Cantone. Ne designa il responsabile e le sue competenze.

Articolo 14

La LSCV è validamente impegnata dinanzi ai terzi dalla firma del presidente o del vicepresidente che firmano collettivamente col segretario o col tesoriere.

Articolo 15

In caso di cariche vacanti nel corso dell'esercizio, il Comitato può nominare d'ufficio un sostituto che deve essere scelto tra i membri della LSCV; tale nomina deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea generale più prossima.

Articolo 16

Ad ogni Assemblea generale, il presidente, il tesoriere ed il segretario presentano un rapporto di gestione sull'esercizio trascorso.

COMMISSIONE DI REVISIONE DEI CONTI

Articolo 17

La revisione dei conti e della cassa è affidata ad una commissione di tre membri, eletti dall'Assemblea generale in concomitanza con il Comitato per un periodo di 3 anni.

La commissione presenta ogni anno all'Assemblea ordinaria un rapporto sulla gestione finanziaria della LSCV durante l'esercizio trascorso.

L'esercizio annuale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I conti restano a disposizione di ogni membro che ne faccia domanda cinque giorni prima dell'Assemblea.

IV. RISORSE - FINANZE

Articolo 18

Le risorse della LSCV sono costituite da:

- a) le quote annuali dei membri attivi;
- b) le sovvenzioni e i doni eventuali;
- c) gli interessi sui capitali investiti.

Articolo 19

La LSCV non persegue alcuno scopo lucrativo; i suoi averi e le sue risorse possono essere utilizzati solo per la realizzazione degli scopi perseguiti.

Articolo 20

Ogni membro in ritardo con il pagamento di due quote annuali può essere escluso dalla LSCV su decisione del Comitato.

V. DISPOSIZIONI GENERALI E SCIoglimento

Articolo 21

Le funzioni di membro del Comitato e della Commissione sono gratuite. Non si può derogare a tale principio se non in casi eccezionali e mediante autorizzazione dell'Assemblea generale. La somma accordata sarà fissata dal Comitato.

Articolo 22

Le proposte di modifiche statutarie devono essere inviate per iscritto ai membri, prima dell'Assemblea generale per la quale tali proposte figureranno all'ordine del giorno. Esse devono essere approvate dai due terzi dei membri presenti.

Ogni proposta di scioglimento della LSCV deve essere presentata dal Comitato unanime o dai tre quarti dei membri iscritti al registro. Tale proposta dovrà essere sottoposta ad un'Assemblea generale straordinaria convocata a questo proposito con un mese di anticipo, per lettera raccomandata con allegato l'ordine del giorno.

La decisione di scioglimento deve essere presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri iscritti.

Qualora i tre quarti dei membri non siano presenti, si convoca una seconda Assemblea generale straordinaria nei due mesi successivi. Se a questa seconda Assemblea il quorum dei tre quarti non è raggiunto, la decisione può essere presa alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

In caso di scioglimento, è nominata una commissione di liquidazione composta di cinque membri.

Il saldo attivo può essere devoluto ad un'associazione che persegue lo stesso scopo che si prefigge la LSCV.

Articolo 23

La casa situata al numero 3 di Chemin des Arcs-en-Ciel sul comune di Thônex (Ginevra) può essere venduta solo in caso di assoluta necessità ed in tal caso, la somma ricavata dalla vendita dovrà essere investita nell'acquisto di un altro immobile o parte di immobile destinato ad ospitare i locali della segreteria della LSCV.

Nessuna ipoteca, cedola ipotecaria o altro pegno potrà essere costituita sull'immobile o la parte di immobile di cui la LSCV è proprietaria.

Thônex, il 30 giugno 2020